CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione del contribuente

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 17.12.2025,
in vigore dal 01.01.2026

INDICE

Art. 1 Principi generali	3
Art. 2 Ambito di applicazione	3
Art. 3 Competenza per la definizione degli accertamenti con adesione	3
Art. 4 Avvio del procedimento	3
Art. 5 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	4
Art. 6 Procedimento ad iniziativa del contribuente	5
Art. 7 Contraddittorio con il contribuente	6
Art. 8 Atto di accertamento con adesione	6
Art. 9 Perfezionamento della definizione	7
Art. 10 Effetti della definizione	8
Art. 11 Riduzione della sanzione a seguito di accertamento con adesione	8
Art. 12 Riduzione della sanzione a seguito di adesione formale	8
Art. 13 Sanzioni escluse dalla riduzione	9
Art. 14 Decorrenza	9

copia informatica per consultazione

Art. 1 - Principi generali

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/1997 e dell'art. 52 del D. Lgs.446/1997, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del D. Lgs. 19.06.1997, n. 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

Art. 3 - Competenza per la definizione degli accertamenti con adesione

1. Competente alla definizione degli accertamenti è il Funzionario Responsabile del tributo.

Art. 4 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 1. su iniziativa dell'Ufficio, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 2. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;

copia informatica per consultazione

3. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui al precedente punto 2.;

4. su istanza del contribuente, in caso di notifica di avviso di accertamento o di rettifica per i quali non si applica il contraddittorio preventivo. Il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
 L'istanza di adesione è proposta entro i termini di presentazione del ricorso;

5. su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure di controllo;

6. di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente prima della notifica dell'avviso di accertamento ovvero a seguito di istanza del contribuente, comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:

a. del tributo suscettibile di accertamento;

b. dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;

c. degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;

d. del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie che l'Ufficio può rivolgere ai contribuenti, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, non costituiscono invito a comparire.

3. L'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito a comparire non è sanzionabile.

copia informatica per consultazione

4. Qualora tra la data di comparizione di cui al comma 1 e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 5, può formulare analoga istanza anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso di accertamento ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
L'ufficio, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, formula al contribuente, anche a mezzo posta certificata, invito a comparire contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per il contraddittorio.

2. L'istanza di accertamento con adesione può essere proposta dal contribuente anche a seguito dell'attivazione da parte dell'Ufficio di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, invito a esibire o trasmettere atti e documenti, invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche.
In questo caso, qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio può formulare l'invito a comparire. L'invito non costituisce obbligo per il Comune né comporta obbligo di definizione dell'accertamento.
L'ufficio è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

3. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per il quale si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può:

a) presentare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
In questo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado è sospeso per un periodo di novanta giorni.
Il contribuente che ha presentato la suddetta istanza non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione di cui al successivo punto b).

copia informatica per consultazione

b) presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto.
In questo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado è sospeso per un periodo di trenta giorni.

4. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica preceduto dal contraddittorio preventivo, l'Ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.

5. La presentazione dell'istanza dovrà essere effettuata telematicamente tramite lo sportello informatico comunale.
L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
L'Ufficio verifica l'istanza di accertamento con adesione in ordine alla sussistenza dei presupposti.
In caso di sussistenza dei requisiti l'ufficio accoglie l'istanza e provvede a comunicare al contribuente, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'invito a comparire.
In caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale.

Art. 7 - Contraddittorio con il contribuente

1. In occasione di ogni incontro con il contribuente o un suo rappresentante, l'ufficio provvede ad una sintetica verbalizzazione delle operazioni svolte.

2. Nel verbale si dà atto della documentazione prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte a base della proposta di accertamento. Ove il contribuente sia rappresentato da un procuratore generale o speciale ne viene dato atto nel verbale e copia della procura è acquisita agli atti del procedimento.

Art. 8 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga definito con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione.

copia informatica per consultazione

2. L'atto deve essere sottoscritto dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale e dal Funzionario Responsabile del tributo.

3. Nell'atto di definizione dovranno essere indicati:

- gli elementi e le motivazioni su cui si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti;
- la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovuti in seguito alla definizione;
- le modalità di versamento delle somme dovute, anche in forma rateale.

Art. 9 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, da eseguirsi entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, dell'intera somma dovuta o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e la presentazione della garanzia di cui al comma 4.

2. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può versare quanto dovuto ratealmente, con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o con un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano € 50.000,00.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine indicato al comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

4. In caso di pagamento rateizzato, ove le somme dovute siano superiori a euro 50.000,00 il contribuente dovrà prestare garanzia per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno attraverso fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria prestata da compagnia assicurativa nazionale di primaria importanza per l'intero importo comprensivo degli interessi.

5. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'ufficio ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

6. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia per il numero delle rate prescelte. L'ufficio, previa verifica dell'avvenuto pagamento, rilascia quindi al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

copia informatica per consultazione

Art. 10 - Effetti della definizione

1. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

3. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio di un ulteriore azione accertatrice nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'Ufficio al momento dell'accertamento.

Art. 11 - Riduzione della sanzione a seguito di accertamento con adesione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Art. 12 - Riduzione della sanzione a seguito di adesione formale

1. Le sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento per omessa o infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo e comunque non inferiori ad 1/3 dei minimi editali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e non formula istanza di accertamento con adesione e, entro il termine per ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, provvede al pagamento delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

copia informatica per consultazione

Art. 13 - Sanzioni escluse dalla riduzione

1. Sono escluse dalla riduzione le sanzioni che derivano dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia.

2. Sono altresì escluse dalla riduzione le sanzioni che derivano da violazioni formali o dalla mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio nell'esercizio dell'attività di accertamento.

Art. 14 - Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.

copia informatica per consultazione